



REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2020
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 01.06.2020

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 |Normativa di riferimento
- Art.2 |Atti a disposizione del pubblico

CAPO II: LE STRUTTURE CIMITERIALI, I SOGGETTI COINVOLTI, IL DIRITTO DI SEPOLTURA

- Art.3 |Localizzazione del cimitero ed estensione
- Art.4 |Tipologie di sepolture
- Art.5 |Strutture cimiteriali e locali di servizio
- Art.6 |Compiti generali dell'ente comunale
- Art.7 |Compiti dei singoli soggetti
- Art.8 |Diritto di sepoltura

CAPO III: LA SEPOLTURA E LA VOLONTA' DI CREMAZIONE

- Art. 9 |La denuncia di morte
- Art.10 |La denuncia di morte in caso di decesso in abitazione o in casa di cura
- Art.11 |La denuncia di morte in caso di decesso violento
- Art.12 |Il decesso in abitazione
- Art.13 |L'accertamento di morte
- Art.14 |Gli adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile
- Art.15 |Disposizioni per i funerali e la sepoltura
- Art.16 |Il trasporto funebre e le traslazioni
- Art.17 |Modalità di esecuzione dei cortei funebri in occasione di funerale
- Art.18 |Le sepolture
- Art.19 |L'autorizzazione alla cremazione
- Art.20 |Il registro per la cremazione
- Art.21 |Urne cinerarie
- Art.22 |Consegna dell'urna cineraria e destinazione delle ceneri
- Art.23 |Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione
- Art.24 |Dispersione delle ceneri

CAPO IV: LE CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art.25 |Definizioni
- Art.26 |Modalità
- Art.27 |Il concessionario
- Art.28 |Diritti del concessionario
- Art.29 |Obblighi del concessionario
- Art.30 |Subentri alla concessione
- Art.31 |Rinuncia alla concessione

Art.32 |Decadenza

Art.33 |Revoca

Art.34 |Scadenza della concessione

Art.35 |Disposizioni alternative

Art.36 |Disposizioni alternative in caso di salme tumulate da meno di 20 anni su concessioni scadute

Art.37 |Destinazione d'uso dei loculi liberati in seguito ad estumulazione

Art.38 |Casi particolari

CAPO V: LE OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art.39 |Le operazioni cimiteriali ordinarie

Art.40 |Le esumazioni ordinarie

Art.41 |Le estumulazioni ordinarie

Art.42 |Le operazioni cimiteriali straordinarie

Art.43 |Le esumazioni straordinarie

Art.44 |Le estumulazioni straordinarie

Art.45 |Oggetti rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

CAPO VI: DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL CIMITERO

Art.46 |Compiti del personale addetto

Art.47 |Apertura del cimitero

Art.48 |Accessibilità

Art.49 |Divieti

Art.50 |Ingresso con animali

Art.51 |Presenza degli aventi titolo alle operazioni ordinarie e straordinarie

Art.52 |Manutenzione delle sepolture

Art.53 |Ornamenti e simboli religiosi

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art.54 |Tariffe

Art.55 |Contravvenzioni

Art.56 |Furti e danneggiamenti

Art.57 |Entrata in vigore del regolamento

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Normativa di riferimento

Il presente regolamento disciplina i Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Marano Vicentino, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia. Nello specifico, i principali riferimenti normativi del regolamento sono:

- R.D. 27 luglio 1934, n.1265 relativamente alla disciplina delle leggi sanitarie;
- DPR 10 settembre 1990, n.285, relativamente all'approvazione del regolamento di polizia mortuaria, per quanto non direttamente specificato dalla legislazione regionale;
- DPR 3 novembre 2000, n.396, relativamente alla revisione e alla semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile;
- Legge Regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18, relativamente alle norme in materia funeraria, e successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 dell' 8 novembre 2011, relativamente alla definizione dei requisiti di cui all'art.2, comma 2, della suddetta Legge Regionale;
- Legge 20 maggio 2016, n.76, relativamente alla regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze di fatto.

ART.2

Atti a disposizione del pubblico

Ai Servizi Cimiteriali i cittadini possono richiedere informazioni relativamente al presente regolamento e ai dati/dislocazione delle sepolture, nel rispetto della normativa cimiteriale vigente. I dati vengono trattati in osservanza delle norme sulla privacy.

CAPO II
LE STRUTTURE CIMITERIALI, I SOGGETTI COINVOLTI, IL DIRITTO DI SEPOLTURA

ART.3

Localizzazione del Cimitero ed estensione

Il Cimitero di Marano Vicentino è ubicato all'estremità orientale dell'abitato e si estende per una superficie di circa 16.280 metri quadrati, comprensivi del parcheggio di servizio antistante (vedi Allegato A - Piantina Cimiteriale, approvata con delibera di G.C.n.11 del 25.01.2017).

La struttura cimiteriale si sviluppa su tre diversi settori: il Settore Est, orientato verso il Comune contermini di Thiene (VI), il Settore Ovest, orientato verso il centro storico di Marano Vicentino, e il Settore Centrale, il nucleo più antico del Cimitero comunale, racchiuso tra i due.

ART.4

Tipologie di sepolture

I settori accolgono diverse tipologie di sepolture, che si distribuiscono nello spazio compreso all'interno dei confini cimiteriali:

- Sepolture a terra per inumazione in campo comune;
- Sepolture a terra per inumazione in campo bambini;
- Sepolture a terra per inumazione in tomba doppia in concessione;
- Sepolture in loculi ipogei singoli in concessione;
- Sepolture in loculi fuori terra singoli in concessione;
- Sepolture di resti mortali e/o urne cinerarie in cellette ossario/cinerario in concessione;
- Sepolture in tombe di famiglia consistenti in gruppi di loculi ipogei singoli in concessione;
- Sepolture in cappella privata in loculi fuori terra singoli in concessione.

Il Cimitero dispone inoltre di:

- Campi di inumazione speciale per la completa mineralizzazione delle salme in seguito ad esumazioni ed estumulazioni ordinarie o straordinarie;
- Ossario/Cinerario Comune per la conservazione dei resti ossei delle salme totalmente mineralizzate e delle urne cinerarie;
- Giardino delle Ceneri per la dispersione delle ceneri dei defunti in seguito a cremazione;
- Spazio per sepoltura indistinta degli arti;
- Spazi per la sepoltura provvisoria in loculi in attesa di cremazione.

ART.5

Strutture cimiteriali e locali di servizio

La struttura è dotata, oltre che di una cappella, anche di spazi di servizio, tra cui:

- Una camera mortuaria - che ospita in via temporanea i resti mortali in occasione di riordini e sistemazioni delle sepolture e l'eventuale stazionamento dei feretri prima del seppellimento;
- Un deposito di osservazione - anche per la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART.6

Compiti generali dell'ente comunale

Mediante il corretto utilizzo delle strutture cimiteriali, il Comune assicura la sepoltura delle persone residenti o decedute nel proprio territorio comunale, oltre che le persone previste dall'art. 8 del presente regolamento.

In particolare, garantisce il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge, fornisce spazi pubblici idonei allo svolgimento dei riti funebri nel rispetto della volontà dei defunti e dei loro familiari secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale 67/2016, adotta e aggiorna periodicamente il regolamento di polizia mortuaria e si preoccupa del servizio funebre nel caso di indigenza del defunto o di disinteresse dei familiari, oltre che del servizio di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

ART.7

Compiti dei singoli soggetti

- ULSS

I Servizi Funebrici e Cimiteriali erogati dall'ente comunale vengono svolti di concerto con l'azienda ULSS di riferimento del territorio, che da parte sua assicura il servizio di medicina necroscopica, impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari e rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla legge.

- Sindaco

Il Sindaco, per tramite degli uffici preposti, vigila sulla manutenzione, l'ordine e il controllo sanitario del Cimitero, attuando il presente regolamento e rispettando le leggi vigenti in materia. Il Sindaco, in accordo con la Giunta Comunale, stabilisce le tariffe da applicare per l'erogazione dei singoli servizi.

- Ufficiale dello Stato Civile

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve le denunce e redige gli atti di morte, rilascia i permessi di seppellimento e di trasporto, raccoglie i processi verbali e autorizza le cremazioni.

- Servizi Cimiteriali comunali

I Servizi Cimiteriali del Comune di Marano Vicentino si occupano della gestione generale del cimitero e delle questioni inerenti la materia funeraria e cimiteriale, in collaborazione con gli altri uffici comunali e, in caso di concessione della gestione dei servizi, assieme ai gestori individuati secondo quanto previsto dal contratto di servizio e da eventuali atti successivi. In particolare, i Servizi Cimiteriali curano:

- La programmazione e il regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali;
- La tenuta dei registri cimiteriali e l'informazione all'utenza circa l'esatta collocazione dei defunti e la tipologia di eventuali concessioni in essere;
- L'istruzione delle pratiche per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento o da altre fonti;

- L'applicazione e l'accertamento delle tariffe e dei canoni previsti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, per il rilascio di atti e per le concessioni di sepolture e di aree;
- L'autorizzazione del servizio funebre per le persone indigenti o in caso di disinteresse dei familiari. L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle due condizioni precedenti.

Si specifica che la situazione di disinteresse da parte dei familiari consiste nell'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro tre giorni dal decesso. Si considerano atti di interesse per la salma tutte le manifestazioni che i familiari possono porre in essere a seguito di un decesso quali, ad esempio, la diffusione di necrologi, la richiesta di riti e onoranze funebri e ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e di partecipazione al lutto. Qualora successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari dimostrino interesse per la salma, le eventuali forniture gratuite concesse dall'Amministrazione sono considerate anticipazioni effettuate conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse. Trovano applicazione gli articoli tra il 2028 e il 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari si intendono i coniugi, gli uniti civilmente, i conviventi di fatto e i parenti entro il 2° grado (figli, genitori, fratelli, nonni e nipoti - figli dei figli).

- **Imprese funebri**

Le imprese funebri devono essere regolarmente registrate ed in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività, che vengono svolte in un contesto di libero mercato con la piena libertà di scelta da parte dei familiari rispetto all'impresa cui affidarsi. Curano i servizi connessi alle onoranze funebri, compreso il trasporto funebre, e sono tenute a rispettare le prescrizioni per gli allestimenti funerari, la fornitura di casse mortuarie, lapidi ed altri elementi di arredo funebre.

ART. 8

Diritto di sepoltura

Nel Cimitero comunale vengono ricevuti:

- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte sul territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute al di fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal Comune;
- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma titolari di concessione in corso di validità in sepoltura privata (inumazioni in tombe doppie, tumulazioni in loculi fuori terra, loculi ipogei, cellette ossario/cinerario);
- Le spoglie da morti prenatali per i quali i genitori residenti nel Comune chiedano la sepoltura o la cremazione in accordo con la normativa vigente circa autorizzazione e trasporto secondo età gestazionale;

- I resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune, su richiesta degli aventi titolo, in virtù di ricongiungimenti familiari in loculi o cellette ossario/cinerario già in concessione o della volontà da parte dei familiari più prossimi residenti a Marano Vicentino di tumulare i resti mortali o le ceneri in una celletta ossario di nuova concessione.

Per ricongiungimenti familiari si intendono i ricongiungimenti tra coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto - in quest'ultimo caso, devono aver disposto la sepoltura vicina in forma scritta e autografa, i ricongiungimenti fino al III grado di parentela in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti - figli dei figli, bisnonni, bisnipoti), fino al III gradi di parentela in linea collaterale (fratelli e sorelle, zii - fratelli e sorelle dei genitori, nipoti - figli di fratelli e sorelle), fino al I grado di affinità (suoceri, generi e nuore).

Per familiari più prossimi titolati a richiedere la sepoltura in celletta ossario/cinerario si intendono i coniugi, gli uniti civilmente o i conviventi di fatto a ciò espressamente designati in forma scritta e autografa dal convivente defunto, i parenti in linea retta di I e II grado (genitori, figli, nonni, nipoti - figli dei figli) e i parenti in linea collaterale di II grado (fratelli e sorelle).

- Le ceneri di defunti non residenti e non aventi familiari residenti nel Comune di Marano Vicentino in virtù di espressa volontà del defunto o degli aventi titolo di dispersione delle ceneri presso il Giardino delle Ceneri. Per aventi titolo alla richiesta di dispersione si intendono i coniugi, gli uniti civilmente o i conviventi di fatto a ciò espressamente designati in forma scritta e autografa dal convivente defunto, i parenti in linea retta di I e II grado (genitori, figli, nonni, nipoti - figli dei figli) e i parenti in linea collaterale di II grado (fratelli e sorelle).

Ogni feretro viene inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto; ogni sepoltura è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici. Nel caso di madre e figlio deceduti durante il parto è concessa la composizione nella stessa cassa e l'inumazione nella medesima fossa, secondo l'art.74 del DPR. 285/1990. Nel caso di tumulazione in loculo, questo non è possibile e le due sepolture devono essere distinte.

CAPO III

LA SEPOLTURA E LA VOLONTA' DI CREMAZIONE

ART. 9

La denuncia di morte

La denuncia di morte viene presentata all'Ufficiale dello Stato Civile. Può essere effettuata personalmente da uno dei familiari del defunto o attraverso un incaricato dell'Impresa di Onoranze Funebri.

ART. 10

La denuncia di morte in caso di decesso in ospedale o casa di cura

Qualora il decesso avvenga in ospedale o in casa di cura, sarà la Direzione sanitaria a dover provvedere alla denuncia di morte e trasmetterla all'Ufficiale di Stato Civile competente del territorio in cui si trova la struttura.

ART. 11

La denuncia di morte in caso di decesso violento

Nei casi di morte violenta e improvvisa per strada o in luoghi pubblici, o di morte di persone che vivono sole, deve essere avvisata l'autorità giudiziaria che, dopo gli accertamenti di legge, darà disposizione per la rimozione della salma.

ART. 12

Il decesso in abitazione

Se il decesso avviene in abitazione, coloro che vi risiedono possono chiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale, anche se ubicata in un diverso Comune.

Il trasferimento, che deve essere eseguito in seguito alla constatazione di morte, va affidato ad un'impresa funebre incaricata dai richiedenti ed effettuato entro 24 ore dal decesso in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, garantendo la sorveglianza durante tutto il tragitto. Ogni fatto o azione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene o la sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'ULSS competente sul territorio, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasporto.

ART. 13

L'accertamento di morte

Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento dello Stato Civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico. La visita del medico necroscopo va effettuata entro 36 ore e non prima di 8 ore dalla constatazione di decesso.

ART. 14

Gli adempimenti dell'Ufficiale dello Stato Civile

L'Ufficiale dello Stato Civile raccoglie la denuncia di morte, che può essere resa dai familiari del defunto o da un loro incaricato - tipicamente l'incaricato dell'Impresa di Onoranze Funebri scelta dalla famiglia - e stende l'atto di morte. Una volta acquisito il certificato necroscopico, autorizza il seppellimento all'interno del Cimitero comunale sulla base di precisa richiesta presentata dai familiari.

ART. 15

Disposizioni per i funerali e la sepoltura

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto, che risulta principalmente dalla volontà testamentaria. Qualora non sia presente suddetta volontà, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza:

- Coniuge o unito civilmente o convivente di fatto (quest'ultimo a ciò espressamente designato in forma scritta e autografa)
- Figli
- Genitori
- Altri parenti in ordine di grado secondo gli artt. 74 e 75 del Codice Civile, l'art.20 e l'art.40 della L.76/2016, con preferenza, a parità di grado, alla linea retta su quella collaterale. Si specifica che, nel caso di Unione Civile e di Convivenza di Fatto, nessun vincolo giuridico si crea tra una parte dell'unione ed i parenti dell'altra parte, che non hanno quindi diritto a dare disposizioni circa i funerali e la sepoltura del defunto dell'altra parte.

In caso di disaccordo tra parenti dello stesso grado, prevale la volontà della maggioranza di essi. Il divorziato decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura dell'ex coniuge/unito civilmente deceduto.

La richiesta per i funerali e per la sepoltura può essere presentata tramite l'Impresa di Onoranze Funebri incaricata dai soggetti sopra indicati. Per la scelta della cremazione si rimanda agli artt.19 e seguenti.

ART. 16

Il trasporto funebre e le traslazioni

Tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune o con arrivo nel Comune sono soggetti all'autorizzazione da richiedere ai Servizi Cimiteriali del Comune di decesso.

Oltre all'eventuale trasporto dall'abitazione di decesso alla struttura obitoriale, il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione, lungo il tragitto, dei riti funebri in Chiesa o in altro luogo deputato. Si considera trasporto funebre anche la traslazione dal cimitero comunale al cimitero di un altro Comune - o ad altro luogo autorizzato, ivi compresi luoghi esteri - di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.

ART. 17

Modalità di esecuzione dei cortei funebri in occasione di funerale

I cortei funebri vengono autorizzati in orario diurno nei giorni della settimana dal lunedì al sabato compresi. I cortei a passo lento, di norma, sono consentiti per brevi tragitti all'interno del centro cittadino qualora il defunto, deceduto in abitazione e il cui cadavere non sia stato trasportato nella struttura obitoriale, si trovi in una dimora a breve distanza dal luogo di celebrazione delle esequie.

All'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano agli operatori incaricati del servizio di sepoltura/cremazione i documenti relativi al trasporto funebre e all'autorizzazione alla sepoltura/cremazione.

ART. 18

Le sepolture

I familiari del defunto possono richiedere la sepoltura all'interno del cimitero cittadino rispettando le prescrizioni meglio specificate all'art.8. Sono ammesse le seguenti sepolture:

- **Inumazione in terra comune**

E' la sepoltura nel terreno riservata in via esclusiva ai residenti a Marano Vicentino, alle persone già residenti che hanno trasferito la propria residenza in strutture di cura e assistenza e ai deceduti all'interno del territorio comunale. Le salme vengono collocate in fosse a terra - dislocate in campi che si sviluppano per file una di seguito all'altra, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di sepoltura - dove rimangono in via ordinaria per almeno 10 anni.

- **Inumazione in terra in concessione**

E' la sepoltura nel terreno cosiddetto delle "tombe doppie", con fosse raggruppate a due a due, riservate alle coppie di persone che ne abbiano fatta specifica richiesta. Il terreno è dato in concessione per 30 anni.

- **Tumulazione in loculo singolo in concessione**

E' la sepoltura del feretro, dei resti o delle ceneri, in loculo singolo fuori terra o in loculo ipogeo. La durata della concessione per questo tipo di sepoltura è fissata in via ordinaria in 30 anni o in base a quanto stabilito all'atto della concessione.

La tumulazione in loculo singolo in concessione può essere richiesta in virtù di funerale o di trasferimento di salma, resti o ceneri all'interno del Cimitero. E' consentita la tumulazione, oltre al feretro, e solo successivamente alla collocazione dello stesso, di più urne per ceneri o di cassetine per resti ossei di familiari del defunto (seguendo le specifiche per i ricongiungimenti familiari di cui all'art. 8), compatibilmente con lo spazio interno disponibile.

Tumulazione in celletta ossario/cinerario

E' la sepoltura di cassetina resti o urna cineraria in seguito a cremazione ed ammette tutte le casistiche di cui all'art.8. Possono essere richieste cellette ossario/cinerario con durata della concessione stabilita in 30 anni.

E' consentita la tumulazione di più urne per ceneri o di cassetine per resti ossei, compatibilmente con lo spazio interno disponibile.

- **Tumulazione in loculo singolo in tomba di famiglia in concessione**

E' la sepoltura in loculo singolo ipogeo in tomba di famiglia ed è riservata alle salme, ai resti o alle ceneri, delle persone che hanno diritto di esservi tumulate secondo le prescrizioni contenute nella concessione a suo tempo rilasciata o su richiesta del titolare o di un contitolare incaricato, che se ne assume la responsabilità. La durata della sepoltura è stabilita nell'atto di concessione. Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate, originariamente o anche successivamente, ad accogliere nel medesimo posto o in posti attigui più salme, resti mortali, ossa o ceneri.

- **Tumulazione in loculo singolo in cappella privata**

E' la sepoltura in loculo singolo fuori terra all'interno di cappella privata. Il Cimitero di Marano Vicentino è dotato di un'unica cappella di questo tipo (Cappella Savardo). La cappella, preesistente all'ampliamento cimiteriale sul lato orientale avvenuto nella prima metà del Novecento, insiste su un terreno successivamente inglobato all'interno del perimetro cimiteriale. Si tratta di un manufatto privato regolato dagli artt. 101-105 del DPR 285/1990.

ART.19

L'autorizzazione alla cremazione

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite procedimento termico, in ceneri.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, sulla base di apposita richiesta, nel rispetto della volontà espressa dal defunto - mediante testamento, oppure disposizioni anticipate di trattamento regolarmente depositate, iscrizione ad un'associazione cremazionista, volontà espressa nel registro per la cremazione - o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, previa acquisizione del nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Per la cremazione di eventuali resti mortali, invece, non è necessaria alcuna certificazione per procedere all'autorizzazione.

La volontà può inoltre essere manifestata mediante processo verbale. La volontà può essere manifestata, nell'ordine:

- Dal coniuge, o dall' unito civilmente o convivente di fatto a ciò espressamente designato in forma scritta e autografa;
- Dai figli;
- Dai genitori;
- Dagli altri parenti in ordine di grado secondo gli artt. 74 e 75 del Codice Civile e gli artt.20 e 40 della L.76/2016, con preferenza, a parità di grado, alla linea retta su quella collaterale.

In caso di disaccordo tra parenti del medesimo grado, prevale la volontà della maggioranza di essi.

ART.20

Il registro per la cremazione

Secondo l'art.48 della L. Regionale 18/2010 è istituito, presso l'ente comunale, un registro per la cremazione all'interno del quale vengono inserite, in ordine di tempo, le dichiarazioni rese dagli interessati - sulla base di apposito modulo fornito dal Comune - relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato.

Le dichiarazioni possono contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e al/ai soggetto/i individuato/i quale/i esecutore/i della volontà espressa.

In caso di trasferimento della residenza, spetta all'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione del Comune di destinazione.

Nel registro per la cremazione sono inoltre registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione.

ART.21

Urne cinerarie

I resti derivanti dal processo di cremazione vengono raccolti in un'urna fornita dai familiari realizzata in materiale resistente e infrangibile, chiusa ermeticamente e contrassegnata da targhetta identificativa del defunto.

Su richiesta motivata dell'affidatario o degli altri aventi diritto, è possibile sostituire l'urna originaria con altra di diversa forma o materiale, fornita dagli interessati. La sostituzione viene affidata al personale autorizzato dai Servizi Cimiteriali.

ART.22

Consegna dell'urna cineraria e destinazione delle ceneri

Una volta avvenuta la cremazione, l'urna cineraria viene consegnata dagli addetti al servizio di cremazione ad un incaricato- tipicamente, un incaricato del servizio di onoranze funebri o un familiare richiedente la cremazione. L'urna viene a sua volta consegnata:

- Agli operatori cimiteriali, per la tumulazione in loculo o celletta ossario/cinerario in concessione o per la dispersione delle ceneri presso il Giardino delle Ceneri del cimitero comunale;
- Al soggetto affidatario nel caso di affidamento dell'urna in abitazione di cui all'art.23.

ART.23

Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

L'affidamento dell'urna cineraria avviene secondo quanto disposto mediante atto scritto dal defunto quando era ancora in vita oppure su richiesta del coniuge o dell'unito civilmente o del convivente di fatto a ciò espressamente designato in forma scritta e autografa, o, in mancanza di questi, dai familiari più prossimi secondo i gradi individuati dagli art. gli artt. 74 e 75 del Codice Civile e dagli art.20 e 40 della L.76/2016.

Per richiedere l'affidamento di un'urna cineraria è necessario sottoscrivere una comunicazione di affidamento che viene seguita da una presa d'atto firmata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. In ogni caso l'affidamento ad un familiare avente diritto deve avvenire con il consenso della maggioranza degli altri soggetti aventi diritto dichiarata mediante assunzione di responsabilità da parte dell'affidatario, che può altresì disporre che l'urna venga affidata anche ad una persona terza rispetto alla cerchia di familiari.

L'urna così affidata deve essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non possono essere praticati sull'urna aperture o fori.

In qualsiasi momento i Servizi Cimiteriali possono disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario agli organi di vigilanza preposti per constatarne la corretta tenuta.

L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, ferme restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Nel caso che l'affidatario cambi residenza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento; inoltre è suo compito comunicare lo spostamento al Comune di nuova residenza e verificare nel contempo i limiti e le modalità di tenuta delle urne cinerarie.

E' sempre possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale (tumulazione o dispersione) dell'urna già affidata in casa.

ART.24

Dispersione delle ceneri

Le ceneri possono essere disperse nel Giardino delle Ceneri, collocato all'interno del Cimitero, nel settore ovest. La dispersione può essere richiesta nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari (come meglio specificato all'art.19) e deve essere effettuata dal personale cimiteriale addetto. Le ceneri dei defunti residenti in vita nel Comune di Marano Vicentino possono essere disperse in altri Comuni previa autorizzazione del luogo di dispersione.

CAPO IV LE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART.25

Definizioni

Per concessione cimiteriale si intende il diritto di superficie - nel caso di sepoltura per inumazione in tomba doppia - o di utilizzo del manufatto - nel caso di tumulazione - per la durata prevista dai termini contrattuali stipulati tra il concessionario e l'Amministrazione comunale, ferma restando la nuda proprietà comunale dei terreni e dei manufatti.

In via ordinaria, le concessioni cimiteriali all'interno del Cimitero di Marano Vicentino hanno una durata stabilita in 30 anni, rinnovabili, a seconda della disponibilità di spazio e delle volontà del/dei concessionario/i, per 10, 20 o 30 anni, fatte salve deliberazioni successive in materia da parte della Giunta comunale.

ART.26

Modalità

Nel caso in cui il defunto abbia disposto di essere tumulato o gli aventi diritto richiedano la tumulazione, l'occupazione del loculo - o, in caso di cremazione (v. artt. 19 e seguenti), della celletta ossario/cinerario - viene regolata da una concessione d'uso che deve essere richiesta ai Servizi Cimiteriali, corredata dalle generalità del richiedente e dall'esatta e inequivocabile scelta della sepoltura.

Le concessioni vengono rilasciate in concomitanza di funerali o operazioni cimiteriali e la collocazione segue l'ordine cronologico dell'arrivo delle richieste e l'ordine di collocazione previsto dalla legge (dall'alto in basso, da sinistra a destra). Non è possibile prenotare particolari ubicazioni e, nel caso di più richieste relative alla stessa sepoltura, l'assegnazione avviene a favore del primo richiedente.

Fa eccezione a quanto sopra esposto la concessione relativa a loculi o cellette ossario/cinerario che tornano nella disponibilità dell'amministrazione comunale a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o scadenza della concessione. In questo caso i loculi o le cellette ossario/cinerario, previa eventuale bonifica a carico del Comune, vengono rimessi a disposizione della cittadinanza anche su prenotazione, esclusivamente in ragione di avvicinamenti familiari su loculi confinanti.

ART.27

Il concessionario

Per concessionario si intende la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione. Nel caso la concessione venga stipulata da enti o istituzioni, il concessionario corrisponde al rappresentante legale dell'organizzazione. Nel caso la concessione venga stipulata da un procuratore speciale, questo deve essere debitamente identificato da un atto avente valore di legge, che va allegato all'atto di concessione e che individua precisamente la persona in favore di cui è stato stipulato il contratto.

ART.28

Diritti del concessionario

Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura o lo spazio concesso nei limiti e per il tempo stabiliti dal contratto stipulato per la concessione.

Il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire interventi migliorativi del decoro della sepoltura ed è legittimato a richiedere le operazioni cimiteriali che ritenga più opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura, fermo restando il pieno rispetto del regolamento e il consenso dei titolari del diritto di disporre delle salme o delle spoglie mortali che il concessionario desideri seppellire o disseppellire, qualora la figura del concessionario e quella dell'avente titolo alla disposizione non coincidano.

ART.29

Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare il decoro e la buona manutenzione della sepoltura. Qualsiasi intervento effettuato sulla sepoltura non dovrà pregiudicare l'integrità del bene concesso e non dovrà costituire alcun pericolo per i visitatori e i beni circostanti.

Il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione o da operazioni mal eseguite.

Nel caso di più concessionari, questi devono provvedere ad individuare la persona che - ferma restando la responsabilità di tutti - eserciti i diritti e i doveri della concessione. In mancanza, saranno ritenuti legittimati allo stesso modo tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

ART.30

Subentri alla concessione

In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione - ivi compresi i familiari dei defunti inumati o tumulati qualora non siano coincidenti con il concessionario e i suoi discendenti - sono tenuti a darne comunicazione al Comune, designando un referente quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

ART.31

Rinuncia alla concessione

Il concessionario può richiedere, in modo personale e unilaterale, la rinuncia alla concessione, che va effettuata tramite apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Cimiteriale comunale contenente le disposizioni alternative - autorizzate dagli aventi titolo - sulle salme inumate o tumulate. La rinuncia può essere richiesta dopo 20 anni dalla sepoltura, nel caso di tumulazioni, e dopo 10 anni dalla sepoltura, nel caso di inumazioni. Gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali connesse alla rinuncia sono a carico del richiedente.

Nel caso di concessioni aventi più di un concessionario, qualora la rinuncia venga effettuata da solo uno dei concessionari si determina una redistribuzione dei diritti degli altri soggetti concessionari, senza per questo causare la cessazione della concessione.

Nel caso di loculi mai utilizzati il concessionario può chiederne la restituzione al Comune entro 15 anni dalla stipulazione della concessione e avrà diritto al rimborso del 50% di quanto a suo tempo pagato. Negli altri casi non sono previsti rimborsi per il tempo di concessione non goduto.

ART.32

Decadenza

La concessione può decadere:

- Per inadempienza contrattuale;
- Per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme e dal presente regolamento.

Al concessionario - o ai concessionari - è inviata una diffida; in caso di irreperibilità o di difficoltà ad individuare il concessionario, viene affisso un apposito avviso in prossimità della sepoltura. Decorso inutilmente un anno dalla diffida o dall'affissione dell'avviso, la revoca viene pronunciata e resa nota al concessionario tramite comunicazione all'Albo pretorio on line e presso il Cimitero. Le salme o i resti sepolti verranno esumati o estumulati e trattati secondo la normativa vigente. Il bene oggetto di concessione rientra nella piena disponibilità del Comune, senza possibilità di rimborso.

ART.33

Revoca

La concessione può essere revocata con provvedimento dell'Amministrazione per motivazioni connesse ad un interesse pubblico prevalente. E' responsabilità del Comune riservare una nuova sepoltura, a spese dell'ente, ai defunti oggetto di concessione revocata.

ART.34

Scadenza della concessione

La durata della concessione è normalmente fissata in 30 anni, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il concessionario è tenuto a vigilare sulla tempistica della propria concessione e a comunicare in prossimità della scadenza ai Servizi Cimiteriali le eventuali volontà di rinnovo o, viceversa, di disposizione alternativa delle salme.

Qualora il concessionario non comunichi preventivamente le sue volontà, alla scadenza della concessione i Servizi Cimiteriali si preoccupano di contattare gli aventi titolo tramite avvisi apposti in cimitero o, ove possibile, tramite comunicazioni dedicate,

Sono tenuti a rispondere della concessione scaduta:

- Il concessionario;
- Nel caso di decesso del concessionario, la persona di riferimento comunicata agli uffici comunali;
- Nel caso di decesso del concessionario e nell'impossibilità di contattare la persona di riferimento perché non comunicata o non reperibile, i familiari più prossimi del concessionario o del defunto tumulato dello spazio oggetto di concessione scaduta - secondo l'ordine già indicato all'art.15 - perché possano disporre della salma o dei resti mortali tumulati.

Nel caso in cui lo spazio cimiteriale lo consenta, potranno essere proposti dei rinnovi di concessione per 10, 20 o 30 anni.

ART.35

Disposizioni alternative

Qualora l'insufficiente spazio cimiteriale non consenta il rinnovo o gli aventi titolo non desiderino procedere con il rinnovo, la concessione si riterrà estinta e si potrà disporre alternativamente delle salme/resti, chiedendo che vengano estumulate per:

- Inumazione nei campi di mineralizzazione per un tempo non inferiore a 5 anni -qualora la salma non sia mineralizzata - per la successiva raccolta dei resti e la loro destinazione in ossario comune o in loculo/celletta ossario/cinerario in concessione o di nuova concessione;
- Cremazione per la ritumulazione dell'urna cineraria in loculo o celletta ossario/cinerario già in concessione o di nuova concessione;

- Cremazione per la dispersione nel Giardino delle Ceneri;
- Riduzione in cassetta ossario dei resti ossei, se le condizioni della salma lo consentono, per la dispersione in ossario comune o la ritumulazione in loculo o celletta ossario/cinerario in concessione o di nuova concessione;
- Trasferimento in altra collocazione all'interno del Cimitero, in spazio già in concessione o di nuova concessione;
- Trasferimento presso un altro Cimitero, previo nulla osta da parte dell'Amministrazione competente.

Le operazioni sopra elencate sono a carico del concessionario, come pure l'eventuale ritumulazione delle urne cinerarie o delle cassette resti o la dispersione in ossario comune/Giardino delle Ceneri. In mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture dei defunti al termine della concessione, le salme ed i resti che si trovano verranno estumulati o esumati e trattati nei modi previsti dalla normativa. I costi verranno addebitati al concessionario o, in caso di decesso di quest'ultimo, ai familiari del concessionario o degli aventi titolo a disporre della salma del defunto come individuati all'art.15.

ART.36

Disposizioni alternative in caso di salme tumulate da meno di 20 anni su concessioni scadute

Qualora la concessione cimiteriale sia stata stipulata prima della sepoltura del defunto, è necessario che siano trascorsi almeno 20 anni dall'effettiva sepoltura prima di poter procedere all'estumulazione per le disposizioni di cui all'art.35.

Per i concessionari titolari di concessioni con queste caratteristiche che non intendono rinnovare la concessione è consentita, come unica disposizione alternativa, il trasferimento della salma in altro Cimitero o in altro loculo in concessione, qualora le condizioni igienico-sanitarie lo consentano.

ART.37

Destinazione d'uso dei loculi liberati in seguito ad estumulazione

I loculi liberati in seguito ad estumulazione, sottoposti a bonifica, ritornano nella piena disponibilità dell'ente comunale, che provvede alla loro riassegnazione.

L'assegnazione avviene con diritto di prelazione a chi ha parenti o defunti nei loculi confinanti (avvicinamenti familiari) e, in seconda battuta, ai cittadini che ne facciano richiesta in ragione di funerale o operazione cimiteriale nell'ordine stabilito dalla successione cronologica delle richieste.

ART.38

Casi particolari

Sono escluse da interventi di esumazione ed estumulazione ordinarie le sepolture relative alle salme, ai resti e alle ceneri:

- Dei defunti e delle defunte periti nella strage di Bologna;
- Dei defunti e delle defunte partigiani ed eroi di guerra;
- Dei defunti dell'anno 1899 (cd. "ragazzi del '99)
- Dei religiosi e delle religiose sepolti all'interno della chiesetta del Cimitero.

CAPO V
LE OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE

ART.39

Le operazioni cimiteriali ordinarie

Per operazioni cimiteriali ordinarie si intendono tutte le operazioni connesse alla regolare turnazione delle sepolture. Si suddividono in esumazioni ordinarie, che consistono nell'esumazione dei campi per le sepolture a terra, e in estumulazioni ordinarie, che consistono nell'estumulazione delle salme, delle urne cinerarie e delle cassettoni resti in loculi o cellette ossario in concessione. Possono essere effettuate tutto l'anno, ad eccezione del periodo compreso tra maggio e settembre e durante il periodo della commemorazione dei defunti, salvo diversa necessità.

ART.40

Le esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie vengono programmate periodicamente dai Servizi Cimiteriali, in base alle necessità degli spazi e alle richieste di sepoltura degli utenti, ferma restando la durata minima di 10 anni per l'inumazione delle salme.

I costi relativi alle esumazioni ordinarie sono a carico del cittadino, nella misura del mero rimborso dovuto per le spese connesse alle operazioni. I Servizi Cimiteriali, in vista delle operazioni, sono tenuti a rendere partecipi i familiari dei defunti dell'avvio dei lavori, attraverso appositi avvisi collocati nel Cimitero e comunicazioni attraverso i canali dell'ente.

I familiari così avvisati potranno disporre l'eventuale collocazione dei resti mortali, a loro carico, in cellette ossario o loculi già in concessione o stipulare una nuova concessione per cellette ossario ad hoc. Nel caso in cui i familiari non rispondano alle comunicazioni o non intendano disporre diversamente, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.

ART.41

Le estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie sono relative ai defunti tumulati i cui concessionari o familiari abbiano espresso la volontà di non procedere al rinnovo della concessione o abbiano dimostrato disinteresse nei confronti del defunto. Vengono programmate dai Servizi Cimiteriali in concomitanza della scadenza delle concessioni.

I costi relativi alle estumulazioni e alle operazioni connesse alle disposizioni alternative, corrispondenti a quelle previste all'art.35, sono a carico del concessionario o, in caso di decesso di quest'ultimo ai familiari del concessionario o degli aventi titolo a disporre della salma del defunto come individuati all'art.15.

Nel caso di disinteresse da parte di concessionario o familiari, le salme o i resti sepolti verranno estumulati e trattati secondo la normativa vigente. Si specifica che la situazione di disinteresse da parte dei familiari consiste nell'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere. Gli oneri per le operazioni, qualora sia possibile individuare precisamente il concessionario o i familiari inadempienti, potranno essere richiesti secondo quanto previsto dall'art.7.

ART.42

Le operazioni cimiteriali straordinarie

Per operazioni cimiteriali straordinarie si intendono le operazioni - tipicamente su richiesta diretta dei concessionari o degli aventi titolo a disporre delle salme o dei resti dei defunti - che non

rientrano negli interventi previsti in via ordinaria su salme tumulate da almeno 20 anni o inumate da almeno 10 anni. Possono essere effettuate tutto l'anno, ad eccezione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre compresi.

ART.43

Le esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria può essere richiesta dall'autorità giudiziaria o dagli aventi titolo. Nel secondo caso, la richiesta deve essere effettuata decorsi almeno 10 anni dall'inumazione della salma e previa verifica tecnica che l'intervento richiesto non arrechi danno alle sepolture attigue, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori.

I costi dell'esumazione sono a carico del richiedente, così come quelli connessi alle disposizioni alternative individuate all'art.35 e che dovranno necessariamente essere indicate nella richiesta.

ART.44

Le estumulazioni straordinarie

L'estumulazione straordinaria è l'estumulazione richiesta prima della scadenza del contratto di concessione e può essere disposta tanto dall'autorità giudiziaria quanto dagli aventi titolo. Nel secondo caso, la richiesta deve essere presentata non prima del decorso di 20 anni dalla sepoltura. I costi dell'estumulazione, così come quelli connessi alle disposizioni alternative all'art.35 che dovranno necessariamente essere indicate nella richiesta, sono a carico del richiedente.

Trattandosi di operazione straordinaria, questa viene programmata con congruo anticipo in accordo con gli incaricati dei servizi cimiteriali.

ART.45

Oggetti rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

Qualora il concessionario o gli aventi titolo desiderino recuperare oggetti preziosi o ricordi di valore affettivo dalla sepoltura sono tenuti a comunicarlo ai Servizi Cimiteriali prima dell'esecuzione delle operazioni. Una persona da loro designata potrà provvedere al recupero degli oggetti nell'area esterna del sepolcro.

CAPO VI DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL CIMITERO

ART.46

Compiti del personale addetto

Gli addetti alle sepolture coadiuvano i Servizi Cimiteriali provvedendo alle inumazioni, alle tumulazioni, alle esumazioni, alle estumulazioni secondo le direttive del responsabile del servizio, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento.

Gli addetti, inoltre, ritirano le autorizzazioni al trasporto, provvedono alla manutenzione e alla pulizia del cimitero, segnalano eventuali criticità al responsabile del servizio, regolano l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli, controllano che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato e sono responsabili del buon andamento del cimitero, svolgendo ogni altra mansione necessaria all'esecuzione del presente regolamento.

Il personale cimiteriale è tenuto, in ragione della particolare natura dei compiti svolti, a mantenere un comportamento decoroso e appropriato e ad utilizzare un abbigliamento adeguato, anche quando non fornito dal gestore del servizio.

ART.47

Apertura del Cimitero

Il Cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore o nei giorni stabiliti dal Comune. Sono previste possibili chiusure in concomitanza di operazioni cimiteriali ordinarie o straordinarie, chiusure di cui la cittadinanza viene preventivamente informata attraverso avvisi apposti all'ingresso del cimitero e comunicazioni dedicate.

ART.48

Accessibilità

I Servizi Cimiteriali assicurano la massima accessibilità possibile al Cimitero. Nel caso di visite a sepolcri che presentano barriere architettoniche (ala ovest), gli interessati possono richiedere ai Servizi Cimiteriali di essere accompagnati mediante apposita servoscala, che viene attivata dagli incaricati del servizio in loco.

ART.49

Divieti

E' vietato l'ingresso al Cimitero alle persone in stato alterato o vestite in modo indecoroso o sconveniente - in contrasto con la sacralità del luogo.

Nel cimitero è vietato gettare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, calpestare le tombe e danneggiare gli spazi comuni, asportare fiori e piante, sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi, non riporre al proprio posto le dotazioni messe a disposizione per curare le tombe, esercitare qualunque forma di commercio e attività a scopo di lucro, apporre pubblicità su sepolture e segni funebri, distribuire, esporre e affiggere materiale divulgativo o pubblicitario. Sono inoltre vietati tutti i comportamenti sanzionati da altre norme previste da regolamenti comunali, quali, a titolo esemplificativo, l'infastidire i visitatori. Cerimonie e manifestazioni devono essere preventivamente autorizzati.

All'interno del Cimitero vige il divieto di fumo.

ART.50

Ingresso con animali

E' vietato l'ingresso agli animali.

ART.51

Presenza degli aventi titolo alle operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie

Il concessionario o gli aventi titolo possono assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione e di estumulazione - nonché di trasferimento - a debita distanza dagli operatori addetti. Potranno invece liberamente assistere alle eventuali ritumulazioni o dispersioni delle ceneri o dei resti mortali.

ART.52

Manutenzione delle sepolture

Qualsiasi intervento materiale permanente sulla sepoltura deve essere preceduto da richiesta scritta e preventivamente autorizzato. Iscrizioni e collocazione di scritte o elementi decorativi applicati sulle tombe a terra o sulle lastre a chiusura di loculi e cellette ossario/cinerario non devono travalicare i confini assegnati alla singola sepoltura. Si è tenuti a rispettare gli ingombri anche nel caso di posizionamento di fiori o piante ornamentali, che non devono protendersi sulle sepolture attigue.

I concessionari e le famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle sepolture in concessione, eseguono direttamente, senza particolari formalità e sotto la propria responsabilità, la pulizia e i piccoli interventi di giardinaggio e di manutenzione delle tombe, che devono essere conservate con speciale cura.

Il Comune ha diritto a far rimuovere gli ornamenti, anche provvisori, ogni qualvolta li giudichi indecorosi o pericolanti.

ART.53

Ornamenti e simboli religiosi

E' fatto divieto di apporre sulle sepolture ricordi, fotografie o ornamenti non decorosi, che potranno essere rimossi senza obbligo di avvertimento. Sulle fosse è consentita la coltivazione di fiori e piante ornamentali, purché non eccedano l'altezza di un metro e non superino i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno alle sepolture attigue. Qualora si rendesse necessario un intervento manutentivo da parte del comune o del gestore dei servizi funebri e cimiteriali, il costo sarà a carico dei privati.

I cuscini e le ghirlande floreali poste sulla sepoltura in concomitanza di funerale potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali qualora ostruiscano il passaggio o rendano difficoltose le operazioni cimiteriali.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART.54

Tariffe

Le tariffe previste per le concessioni e per le operazioni cimiteriali sono applicate in base alle indicazioni della Giunta Comunale sulla base di apposito atto deliberativo. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito nei modi stabiliti dalla Giunta Comunale.

ART.55

Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART.56

Furti e danneggiamenti

Pur vigilando perché nel Cimitero vengano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, l'Amministrazione non risponde per atti commessi nel Cimitero da terzi per eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti, mobili o fissi, dalle sepolture, né per danneggiamenti compiuti con dolo o colpa.

ART.57

Entrata in vigore del Regolamento

E' abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 7/3/1995 e successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale n.73 del 18/12/2003 e n. 33 del 25/06/2008.

Il presente regolamento entrerà in vigore dall' esecutività e pubblicazione ai sensi di legge della delibera di approvazione.

Per ogni altro aspetto non espressamente normato dal presente Regolamento si farà riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria e alla normativa nazionale e regionale in materia.